



**SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA PROGETTAZIONE DEL
TRATTO DELLA CICLOVIA DEL GARDA IN COMUNE DI TORRI DEL
BENACO**

TRA

La **Regione del Veneto**, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901 - C.F. 80007580279, agli effetti del presente atto rappresentata da

Il **Comune di Torri del Benaco (VR)**, con sede in via - C.F., agli effetti del presente atto rappresentata da.....;

La **Società Azienda Gardesana Servizi S.p.A.** con sede in via - C.F., agli effetti del presente atto rappresentata da.....;

La **Società Veneto Strade S.p.A.**, con sede in Venezia – Mestre (VE), via C. Baseggio 5 – C.F. 03345230274, agli effetti del presente atto rappresentata da.....;

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 640, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), come modificato dalla successiva Legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha individuato interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica e ha destinato risorse per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, tra cui risulta inserita la "Ciclovia del Garda";
- l'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha previsto che per lo sviluppo del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, ai sensi del suindicato comma 640 della legge n. 208/2015, fosse autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora MIMS), di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, n. 517 del 29 novembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2019, n. 18, sono state definite le modalità di individuazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, nonché il piano di riparto e le modalità di erogazione delle risorse, stanziare con la citata Legge n. 208/2015, come modificata dalla Legge n. 96/2017, assegnando, nello specifico, per la ciclovia "del Garda" un importo di complessivi Euro 16.622.512,41, da ripartire fra la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni Lombardia e del Veneto, relativo alle annualità 2017-2019;
- ai sensi dell'art. 2 del citato DM n. 517/2018 è stato sottoscritto in data 24 aprile 2019 uno specifico Protocollo di Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora MIMS) e la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni Lombardia e del Veneto per regolare i reciproci



impegni in relazione alla progettazione e realizzazione della ciclovia “del Garda”, individuando, in particolare, la Provincia Autonoma di Trento quale capofila dell’intera ciclovia;

- con decreto dirigenziale n. 340 del 3 giugno 2019, in attuazione dell’art. 5 comma 1 lett. a) del D.M. n. 517/2018 e dell’art. 3 del Protocollo d’intesa sottoscritto, il MIT (ora MIMS) ha disposto l’erogazione della somma di Euro 1.615.881,60 a favore della Provincia Autonoma di Trento da suddividere con le Regioni Lombardia e del Veneto, quale annualità 2017, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica della ciclovia “del Garda” e di un primo lotto funzionale, ciascuno per la parte del territorio di competenza;
- in data 27 febbraio 2020 è stato sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni Lombardia e del Veneto, un Accordo di collaborazione per dare attuazione a quanto previsto dal Protocollo di Intesa, in particolare per quanto riguarda le modalità di ripartizione delle quote di contributo derivanti dal Ministero in attuazione di quanto previsto dal citato DM n. 517/2018;
- ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’Accordo di collaborazione la Provincia autonoma di Trento ha provveduto al trasferimento alle Regioni Lombardia e del Veneto della quota annualità 2017, di cui al DM n. 517/2018, secondo la ripartizione stabilita nello stesso articolo 4, assegnando, nello specifico, Euro 538.940,80 alla Regione del Veneto per lo sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico economica per il tratto veneto di competenza e del primo lotto funzionale della ciclovia;
- ai sensi del medesimo comma 2 dell’art. 4 dell’Accordo di collaborazione sottoscritto il 27.02.2020, la Provincia autonoma di Trento dovrà provvedere al trasferimento alle Regioni Lombardia e del Veneto delle quote annualità 2016-2019, di cui al DM n. 517/2018, assegnando alla Regione del Veneto Euro 5.002.210,33 per la progettazione e realizzazione del “Primo lotto funzionale – tratto da Peschiera del Garda a Lazise”;
- il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha previsto tra gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) un investimento consistente sulla cosiddetta mobilità dolce, assegnando, in particolare, circa 400 milioni per la realizzazione delle 10 ciclovie turistiche riconosciute dal Sistema nazionale;
- il MIMS con nota prot. n. 4708 del 31 maggio 2021, a firma del Dirigente della “Divisione V” ha trasmesso la “Tabella ciclovie per la ripartizione dei fondi del PNRR” in cui è previsto di assegnare alla ciclovia del Garda Euro 30.000.000,00 da ripartire tra le Regioni Veneto e Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento;

CONSIDERATO CHE:

- in data 16 dicembre 2019 è stato formalmente sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Società Veneto Strade un Accordo di Programma per la progettazione e realizzazione di interventi ciclabili di interesse nazionale e/o regionale ricadenti nel territorio del Veneto, tra cui è ricompreso l’incarico di sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economica dell’intero tracciato



veneto della ciclovia in argomento nonché del progetto di fattibilità tecnico economica dei primi lotti funzionali e prioritari individuati dalla Regione all'interno dello stesso tracciato;

- la Veneto Strade S.p.A. ha provveduto a sviluppare il PFTE del tratto veneto della ciclovia del Garda con le risorse trasferite dalla Provincia Autonoma di Trento alla Regione del Veneto, pari ad Euro 538.940,80, di cui a citato DM n. 517/2018;
- la Veneto Strade S.p.A., in accordo con la Regione del Veneto, ha individuato, per il tratto in Comune di Torri del Benaco, dei lotti funzionali sul PFTE, il primo dal km 0+438,95 al km 2+695,65" di importo complessivo pari ad Euro 9.691.196,11 e il secondo "dal km 4+108,95 e km 10+751,20" di importo pari ad Euro 18 465 911,79, da presentare al MIMS per la formale approvazione da parte dello stesso Ministero, e da realizzare in cofinanziamento con le risorse del PNRR;
- ai sensi del citato art. 4, comma 2, dell'Accordo di collaborazione sottoscritto il 27.02.2020, la Provincia autonoma di Trento dovrà provvedere, in accordo con le Regioni Lombardia e Veneto, al trasferimento delle quote di cui alle risorse del PNRR, provvedendo a stabilire a suddividere l'importo di Euro 30.000.000,00 per la progettazione e realizzazione di un secondo lotto funzionale;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- le opere previste nel tratto in Comune di Torri del Benaco consistono nella realizzazione di un collegamento ciclopedonale suddividibile in due lotti dal km 0+438,95 al km 2+695,65 e dal km 4+108,95 e km 10+751,20";
- la Società Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ha in programma la posa di un nuovo collettore fognario, a servizio dei Comuni del Lago di Garda, da realizzarsi in parte lungo la SR249 "Gardesana" per 21 km e lungo le rive e piste ciclabili/passeggiate per circa 32 km nonché su aree verdi per 2 km;
- le opere di A.G.S. S.p.A. sono previste, nello specifico, da nord di Malcesine fino all'impianto di Brancolino di Torri del Benaco, con sistema a gravità, mentre da Brancolino le acque nere saranno pompate attraverso un'unica condotta in pressione direttamente al depuratore di Peschiera senza disconnessioni idrauliche;
- le opere in Comune di Torri del Benaco della ciclovia del Garda risulterebbero interferenti con le opere in programma da parte di A.G.S. S.p.A.;
- in particolare, tra la località Acque Fredde e Brancolino, per la realizzazione della pista ciclopedonale è previsto di attuare soluzioni tecniche, quali un muro di sostegno su micropali e/o una struttura metallica a sbalzo su micropali che permettono, altresì, l'appoggio delle nuove condotte della Società Azienda Gardesana Servizi S.p.A.;
- l'Amministrazione Comunale di Torri del Benaco ha espresso la volontà di finanziare la progettazione definitiva/esecutiva dell'opera, per il proprio tratto di competenza, visto l'enorme



valore aggiunto che la ciclovia del Garda conferirà alla valorizzazione dei territori e della destinazione turistica del Lago di Garda;

- il costo complessivo della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento è quantificato, da quadro economico redatto da Veneto Strade S.p.A., in Euro 250.000,00, esclusa IVA ed oneri per quanto attiene il tratto dal km 0+438,95 al km 2+695,65 e in Euro 300.000,00 per il tratto dal km 4+108 al km 10+751;
- il Comune di Torri del Benaco destina risorse per Euro 700.000,00 (comprensivo di IVA e oneri) necessarie a garantire la completa copertura del costo di progettazione delle opere del tratto nel proprio comune della ciclovia del Garda in argomento e del lotto dal km 4+108 al km 10+751, già oggetto di progettazione da parte di AGS;

ATTESO CHE:

- la definizione ed attuazione dell'intervento in oggetto, richiede l'azione integrata e coordinata dei soggetti firmatari del presente accordo attesa la natura degli interventi e le caratteristiche degli stessi;
- che in forza della L.R. n. 29 del 25/10/2001 la Giunta regionale ha costituito la Veneto Strade S.p.A., Società a prevalente partecipazione pubblica, per lo svolgimento delle funzioni relative alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali;
- con la L.R. n. 13 del 29 marzo 2019 la Giunta regionale ha conferito a Veneto Strade S.p.A. ulteriori funzioni quali quelle relative alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti autostradali, anche a pedaggio, e di opere pubbliche di interesse regionale, oltre che funzioni di ricerca, sperimentazione, sviluppo e potenziamento della mobilità, anche intermodale, ivi inclusa la partecipazione ad iniziative di partenariato pubblico privato;
- la Veneto Strade S.p.A. è iscritta nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) e qualificata quale "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e d) del D.Lgs n. 50/2016, anche alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 108/2017;

POSTO CHE:

- la Regione Veneto intende addivenire alla progettazione e realizzazione del "II° lotto funzionale della ciclovia del Garda, tratto in Comune di Torri del Benaco dal km 0+438,95 al km 2+695,65" con le risorse del PNRR;
- la Regione Veneto intende addivenire altresì all'adeguamento della progettazione definitiva già sviluppata da AGS per tener conto della presenza della ciclovia e alla redazione della progettazione esecutiva, una volta individuate le risorse necessarie all'attuazione dell'intervento;
- l'art. 5, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., laddove prevede che non si applichi la disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o



più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte – cumulativamente – le seguenti condizioni:

- a) l'accordo sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
- la Delibera ANAC n. 567 del 31.5.2017, laddove ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

VERIFICATO CHE:

- sussistono le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- sussistono altresì i presupposti per la sottoscrizione di un accordo pubblico-pubblico di natura contrattuale;
- è interesse comune delle Parti realizzare la suddetta iniziativa, in ragione del fatto che la definizione dell'accordo consente di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, in un quadro di reciproche responsabilità;
- le Parti hanno necessità di dar corso alla fase attuativa attraverso la fissazione in forma giuridicamente vincolante dei reciproci impegni, oggetto del presente accordo;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma e contribuiscono a chiarirne la causa.

Art. 2

Oggetto e modalità

1. Oggetto del presente accordo programmatico è la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione di un collegamento ciclopedonale nel Comune di Torri del Benaco dal km 0+438,95 al km 2+695,65 e dal km 4+108,95 e km 10+751,20", per un importo complessivo di Euro 700.000,00 (IVA e oneri compresi), con adeguamento della progettazione definitiva già sviluppata da AGS secondo tempistiche che dovranno tener conto del cronoprogramma che verrà



indicato dal MIMS per la realizzazione dei lavori della ciclovia del Garda, per lotti, compatibili con le linee di finanziamento previste dal PNRR e dal DM 517/2018;

2. Per tali opere l'Accordo comprende l'intervento della Regione del Veneto, del Comune di Torri del Benaco, della Società Azienda Gardesana Servizi e della Società Veneto Strade S.p.A.:

a carico della **Regione del Veneto**:

- a) Gestione dei rapporti amministrativi, finanziari e di monitoraggio dell'intervento, da attuarsi secondo le modalità e le tempistiche richieste dal Protocollo di Intesa sottoscritto con il MIMS, dal PNRR e dall'Accordo di collaborazione sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Lombardia;
- b) Attivazione di azioni di coinvolgimento di tutti i soggetti aventi sedi nei territori comunali interessati a vario titolo all'attuazione delle opere in oggetto;
- c) Svolgimento di azioni, se espressamente richieste, per la definizione ed approvazione dei livelli di progettazione definitivo ed esecutivo dell'intervento ciclopedonale;
- d) Coordinamento unitario di tutti gli enti territoriali coinvolti al fine di favorire la migliore efficienza dei procedimenti di competenza;

a carico dei **Comune di Torri del Benaco**:

- a) Trasferire a Veneto Strade le risorse destinate alla progettazione definitiva/esecutiva del tratto della ciclovia del Garda interessante il proprio territorio;
- a) Riconoscere alla Veneto Strade S.p.A. il rimborso dei costi diretti ed indiretti riconducibili alle attività sostenute per l'espletamento delle funzioni affidate con il presente accordo; detti costi riguardano le spese tecniche che Veneto Strade sosterrà per gli affidamenti a professionalità esterne oltre agli oneri interni di struttura per un importo forfettariamente convenuto fra le parti pari al 2 (due) per cento, oneri fiscali esclusi, del finanziamento oggetto di erogazione. Gli importi saranno erogati a seguito di rendicontazione prodotta da Veneto Strade S.p.A.
- b) Attivare eventuali azioni di supporto a Veneto strade S.p.A., nella fase di contatto con i soggetti aventi sede nei territori comunali interessati a vario titolo all'attuazione delle opere in oggetto;
- c) Espletare le procedure di competenza, in particolare urbanistiche, necessarie ad addivenire alla redazione e alla approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento, per l'acquisizione di pareri/nulla osta;
- d) Garantire supporto a Veneto Strade per l'avvio e definizione di ogni eventuale attività e procedura afferente all'acquisizione delle aree e degli immobili;
- e) Gestione e manutenzione dell'opera una volta ultimata;
- f) Gestione e manutenzione impianto utenze;

a carico della **Azienda Gardesana Servizi S.p.A.**:



- a) Mettere a disposizione la documentazione progettuale necessaria a verificare l'interferenza tra le opere di competenza e quelle del II° lotto funzionale;
- b) Mettere a disposizione di Veneto Strade la progettazione definitiva già sviluppata ed i pareri ad oggi acquisiti sulla stessa relativa al tratto dal km 4+108 al km 10+751;
- c) Collaborare e supportare Veneto Strade nella definizione degli aspetti progettuali e realizzativi delle opere previste al fine di rendere compatibili le opere di competenza e quelle del II° lotto funzionale e del tratto dal km 4+108 al km 10+751;

a carico della **Veneto Strade S.p.A.:**

- a) progettazione ed approvazione sotto il profilo tecnico dei livelli progettuali definitivo ed esecutivo del lotto funzionale e del successivo tratto dal km 4+108 al km 10+751 ;
- b) funzione di Stazione Appaltante finalizzata alla progettazione definitiva, esecutiva dell'intero tratto ciclopedonale nel territorio comunale;
- c) provvedere a comunicare tempestivamente eventuali situazioni che possano determinare ritardi nell'esecuzione dei lavori;
- d) attenersi alle disposizioni specifiche (rendicontazione, monitoraggio, esecuzione etc.) stabilite dalla Regione del Veneto in merito alle risorse alle linee di finanziamento che verranno rese disponibili.

Art. 3

Finanziamento dell'opera

1. L'importo massimo dell'incarico è pari ad Euro 700.000,00 (IVA e oneri compresi), a carico del Comune di Torri del Benaco.
2. Per quanto riguarda i pagamenti a favore di Veneto Strade S.p.A., la Società provvederà ad inviare le proprie fatture \ominus al Comune, che dovrà provvedere, nei termini di legge, al pagamento di quanto dovuto alla Società stessa.
3. Una volta completato l'aggiornamento del progetto definitivo redatto da AGS per tenere conto dell'inserimento della ciclovia, dal km 4+108 al km 10+751 saranno definite con specifici atti da sottoscrivere successivamente le modalità di finanziamento di questo ulteriore lotto o di parte dello stesso.

Art. 4

Funzioni affidate alla Società

1. In relazione all'intervento oggetto del presente Accordo, si conferiscono a Veneto Strade S.p.A. le seguenti funzioni:
 - a. **progettazione e definizione di tutte le connesse fasi:** attività di RUP e supporto allo stesso, rilievi topografici, rilievi geotecnici e geognostici, rilievi idraulici, redazione di eventuali piani particellari di esproprio e frazionamenti, eventuale valutazione di impatto ambientale, progettazione definitiva, esecutiva, validazione dei progetti, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;



2. Veneto Strade S.p.A. è autorizzata a dar corso alle attività di cui sopra mediante professionalità interne e/o, se necessario, con professionisti esterni, esclusivamente per attività non rientranti tra quelle espletate dalla società stessa, da individuarsi in conformità alle legislazione vigente in materia di affidamenti e a costituire un apposito nucleo operativo a ciò preposto anche in relazione alla considerevole mole di attività richiesta.
3. Nel caso di interruzione dell'iter realizzativo delle opere, non dipendente dall'attività della società Veneto Strade S.p.A., che opera come soggetto attuatore, la Regione del Veneto o i Comuni, per le attività di competenza, riconosceranno alla società quanto spettante sulla base delle previsioni di cui al presente Accordo in relazione alle attività concretamente realizzate.
4. La successiva manutenzione e la complessiva gestione del percorso ciclabile realizzati da Veneto Strade S.p.A., oggetto del presente Accordo, una volta ultimati i lavori, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Variazioni progettuali e/o esecutive

1. Possibili variazioni che si rendano necessarie in corso di progettazione degli interventi dovranno essere espressamente motivate e condivise tra le Parti.

Art. 6

Tempi di attuazione

1. Per i termini di esecuzione delle attività di progettazione dell'intervento oggetto del presente Accordo dovranno essere compatibili con quelli stabiliti nel Protocollo di Intesa sottoscritto con il MIMS per la progettazione e realizzazione della ciclovia del Garda e dal PNRR.
2. Detto termine potrà essere prorogato dalla Regione del Veneto solo se compatibile con i tempi ~~su~~ del MIMS per circostanze impreviste e/o imprevedibili.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme in materia di realizzazione di opere pubbliche.

Art. 7

Impegni futuri

1. I sottoscrittori concordano di rinviare a successivo atto convenzionale la definizione delle modalità di realizzazione dei lavori dell'intervento ciclopedonale nel Comune di Torri del Benaco, per lotti funzionali, in relazione alle risorse che verranno rese disponibili dal MIMS per la ciclovia del Garda e agli eventuali cofinanziamenti che i sottoscrittori avranno a disposizione per la completa realizzazione del tratto progettato.

Art. 8

Controversie

1. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto, saranno devolute agli organi di giurisdizione amministrativa.

Art. 9



Registrazione e spese contrattuali

1. Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro.
2. Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16 – Tabella all. "B" al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 (esenzione da bollo).

Art. 10**Ratifica**

1. Il presente Accordo per divenire esecutivo dovrà essere ratificato dai rispettivi organi competenti della Regione del Veneto, dal Comune di Torri del Benaco e della A.G.S. S.p.A., mentre risulta immediatamente esecutivo per Veneto Strade S.p.A..

Art. 11**Durata**

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha automaticamente termine con la conclusione delle attività poste a carico della società in virtù del presente Accordo in relazione all'intervento affidato.

Art. 12**Trattamento dei dati**

1. Nell'ambito del presente accordo, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
2. Veneto Strade S.p.A., nella qualità di Soggetto Attuatore, garantisce che il trattamento dei dati personali trasferiti nell'ambito del presente accordo sarà svolto nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, anche al fine di favorire la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio con cui Veneto Strade Spa andrà ad interagire durante le fasi di esecuzione del presente accordo.

Art. 13**Riservatezza**

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee metodi e/o dati tecnici di cui il personale di Veneto Strade S.p.A. verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Accordo sono riservati, con eccezione di quelli che Veneto Strade S.p.A. è obbligata a rilevare in base alla normativa vigente e/o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria.

Art. 14**Redazione dell'Accordo**

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto in numero 5 (cinque) originali dall'identico contenuto.

Per la Regione del Veneto

Per il Comune di Torri del Benaco

Per la Società Azienda Gardesana Servizi

Per la Veneto Strade S.p.A.

